

COMUNE DI TRICESIMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 11 della L.R. 14/ n. 14/2002, come modificato da ultimo dalla L.R. 12/2018, e, per quanto in essa non disposto, art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 146 del 31.10.2019)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/2002, come modificato da ultimo dalla L.R. 12/2018, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici. Per quanto non normato dalla citata Legge regionale, il regolamento attua inoltre quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

I criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui al disposto normativo richiamato sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS. conclusa con la Pre-Intesa in data 28.10.2019 e divenuta Intesa a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del revisore dei conti dell'Ente (prot. 16514 del 31.10.2019).

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Costituzione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, prevedono una quota massima del 2% sull'importo delle opere posto a base di gara.
2. L'incentivo sarà applicato alle sole forniture e servizi in conto capitale inclusi i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.
3. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata agli incentivi per il personale; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 8 del DPR n. 0165/Pres. 05.06.2003 (Regolamento attuativo della L.R. 14/2002).

Art. 2

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 3

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 4

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale".

Art. 5

Destinazione del fondo

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Sono considerate, ai fini del riparto del fondo, anche le attività svolte da dipendenti del Comune di Tricesimo, per opere o servizi a titolarità del Comune stesso, nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla Centrale Unica di Committenza.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6

Principi di ripartizione dell'incentivo

1. La suddivisione dell'incentivo tra i dipendenti individuati deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto anche in apposite schede riferite a ciascuna opera.

CAPO II Fondo

Art. 7

Graduazione del fondo incentivante

1. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 750.000,00 euro	2%

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
oltre 750.000,00 euro e fino A 1.800.000 euro	1,8%
Oltre 1.800.000 euro	1,6%

2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Sono fatte salve le competenze delle centrali di committenza come definite dalla normativa vigente.

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 27 della L.R. 14/2002 e nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 27 della L.R. 14/2002.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti incaricati

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i dipendenti incaricati, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante.

Prestazione	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20%
Responsabile unico di procedimento	35%
Direzione dei lavori o dell'esecuzione contrattuale	25%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità	5%
Collaudo statico	3%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti (compreso il coordinamento per la sicurezza in esecuzione)	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- 10% per i collaboratori tecnici e 10% per i collaboratori amministrativi delle relative quote riportate al comma 1.

- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori la relativa percentuale viene distribuita tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

CAPO III **Disposizioni applicative**

Art. 10

Esclusioni

1. E' escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ai fini del presente regolamento i Titolari di posizione organizzativa in Ente privo di figure dirigenziali, non sono equiparati ai dirigenti.

Art. 11

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 11 della L.R. 14/2002.

Art. 12

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 27 della LR 14/2002 e dall'106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 27 della L.R. 14/2002 e dall'106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%

Costi di realizzazione		
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Art. 14

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16

Sostituzione di un dipendente

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Segretario comunale.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte e nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) per le fasi antecedenti l'esecuzione del contratto, non prima dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del lavoro;

- b) per la fase di esecuzione del contratto, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

4. Il Responsabile del servizio/RUP propone la liquidazione delle percentuali corrispondenti alle attività svolte, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura.

5. Ai fini della liquidazione viene predisposta una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 18

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 19

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 20

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 11 della L.R. 14/2002, per le attività tecniche avviate dall'1 gennaio 2015 non ancora concluse o per le quali non è ancora stato disposto il decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo, si applicano, alla sua entrata in vigore, le disposizioni del regolamento. A tal fine il direttore di servizio adotta a sanatoria gli atti previsti dal citato regolamento per la liquidazione dell'incentivo.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione giunta con la quale viene approvato.

2. Per l'applicazione del regolamento si applica quanto previsto al comma 4 bis dell'art. 11 della L.R. 14/2002.